

PROPOSTE DI REVISIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017, N. 40 RECANTE: “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106”

Premessa:

Alcune questioni di rilevanza per le Regioni e Province autonome, rappresentate negli emendamenti puntuali di seguito riportati, sono riassumibili nei seguenti punti:

- **Istituzione di una struttura tecnico - operativa di collaborazione permanente tra Dipartimento e Regioni e Province Autonome (Tavolo tecnico operativo di collaborazione permanente)** al fine di facilitare il confronto e la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni/P.A. visto che entrambi i soggetti sono coinvolti a pieno titolo nella gestione e attuazione del SCU. Si rimanda ad un successivo regolamento la composizione di dettaglio, le modalità di nomina e il funzionamento del Tavolo.

L'individuazione di un luogo tecnico ma istituzionalizzato di collaborazione e condivisione tra le Regioni/P.A. e Dipartimento per l'attuazione (dalla programmazione alla regolamentazione) del SCU nasce dalle difficoltà, riscontrate negli anni, di condivisione, comunicazione con tempi adeguati con il Dipartimento che hanno inficiato la concreta possibilità di incidere da parte delle Regioni/P.A. nelle decisioni e nei processi che comunque le vedono coinvolte a pieno titolo. Al momento non esiste un luogo in cui siedono contestualmente Dipartimento e Regioni e P.A. per tali finalità, in quanto la loro presenza in Consulta, organo già esistente, le pone nello stesso ruolo di beneficiari e stakeholders della misura, non riconoscendone il precipuo ruolo istituzionale.

- **Previsione dell'equiparazione fiscale e previdenziale del Servizio civile regionale/provinciale con il Servizio Civile Universale**, onde evitare diversità di trattamento nei confronti degli operatori volontari.
- **Revisione dell'art 7 “Funzioni delle Regioni”** al fine di chiarire il ruolo istituzionale delle Regioni e Province Autonome attraverso la previsione:
 - del loro **coinvolgimento** non solo nella valutazione ma **anche nell'approvazione dei programmi di intervento**;
 - della funzione di **comunicazione istituzionale in materia di servizio civile**;
 - della **partecipazione al Tavolo permanente di confronto**;
 - della funzione di **formazione generale degli operatori volontari**, da svolgere anche in accordo con gli enti di SCU dotati delle specifiche professionalità;
 - dell'**attribuzione esclusiva della formazione dei formatori generali** (nel testo in vigore assegnata sia alle Regioni/P.A. che agli enti di SC) a garanzia della qualità della formazione stessa.

- Introduzione della **previsione**, nel Fondo nazionale per il servizio civile, **di risorse costanti ma proporzionali agli stanziamenti annuali attribuiti al SCU per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Regioni e Province Autonome**, in modo da garantire una copertura certa dei costi che tali Istituzioni devono sostenere per assicurare la costituzione, l'operatività dei relativi uffici e lo svolgimento delle funzioni. A riguardo deve essere stabilita una quota fissa (certa e costante) a prescindere dagli stanziamenti annuali sul Servizio Civile e una quota al variare dello stanziamento annuale del Fondo SC.

Il D.lgs. 40/17 all'art.24 co. 3 lettera d) prevede che il DPF definisca la quantificazione e la modalità di erogazione di contributi da erogare alle attività di cui all'art 7, si chiede di stabilire per legge un finanziamento costante e certo per il funzionamento degli uffici regionali dedicati alle attività di SCU, in analogia a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore (rif. al titolo 6 -art.53 comma 3- del decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 per la gestione del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore). La precedente Intesa Stato Regioni e Province Autonome del 2006 prevedeva già finanziamenti alle Regioni e P.A. per il funzionamento del SC, che però negli anni si sono sempre più ridimensionati, mettendo a rischio l'operatività regionale. Da qui la necessità di introdurre la previsione di risorse di funzionamento già nel testo di legge.

- Introduzione della **previsione di una percentuale di operatori volontari da assicurare in ciascun territorio regionale o provincia autonoma, nella misura di non meno del 50% del contingente complessivo** stabilito annualmente, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani, a prescindere dall'area geografica in cui domiciliavano e dalla qualità e quantità della progettazione locale.
- **Modifica del ruolo delle Regioni nella Consulta** per il SC, eliminando la loro attuale presenza in qualità di membri nel ruolo di consultati, alla pari di enti di SC e operatori volontari, e prevedendone la partecipazione nel ruolo di Enti consultanti accanto al Dipartimento.

La proposta non esaurisce il ragionamento sulla misura, che meriterebbe un rinnovamento complessivo per il quale è indispensabile un approfondimento congiunto anche con il livello centrale, ma pone l'accento anche su ulteriori elementi di riflessione, quali: la semplificazione di alcuni processi; l'individuazione di nuove strategie per rendere più efficace la progettazione a favore di un'esperienza più significativa per i ragazzi e per le comunità; la ricerca di modalità di valutazione e finanziamento dei programmi di intervento di SC, in grado di garantire un'adeguata distribuzione, non solo territoriale ma anche settoriale, dei progetti in risposta alle reali esigenze espresse dai territori, che le Regioni e Province autonome prioritariamente, in quanto istituzioni di prossimità, sono in grado di rilevare.

Un ulteriore spunto di riflessione potrebbe riguardare l'ipotesi di suddividere i programmi di intervento ordinari in due tipologie:

- A) programmi standard, che prevedono l'impiego di volontari in attività già tipizzate (ad esempio le attività di soccorso in associazioni di assistenza);
- B) programmi innovativi che sviluppino specifiche progettualità.

Le due tipologie di programma prevedrebbero, pertanto, differenti modalità di progettazione e finanziamento. Si potrebbe, infine, ipotizzare un'eventuale riserva di posti per alcuni settori di intervento ritenuti prioritari per il SCU e commisurata agli specifici territori.

Emendamenti al Dlgs 140/17:

Capo I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1. Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.

2. nel presente decreto sono denominati:

- a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;
- b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero;
- c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;
- d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
- e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale;
- f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
- g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;

da aggiungere:

g bis): «Tavolo permanente di collaborazione»: struttura tecnico operativa permanente per la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni e Province Autonome nell'attuazione del SC;

h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri **che assieme alle Regioni e Province Autonome consulta i soggetti coinvolti nel sistema servizio civile** in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale.

[...]

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Si ravvisa la necessità di istituire una struttura tecnico operativa di collaborazione permanente tra Dipartimento e Regioni e Province Autonome al fine di facilitare il confronto e la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni e Province Autonome, visto che entrambi i soggetti sono coinvolti a pieno titolo nella gestione e attuazione del SCU.

Le Regioni partecipano anche alla Consulta ma nel ruolo di consultant, accanto al Dipartimento, vista la sua significatività per l'approfondimento della materia del SC essendo il luogo in cui si discute con tutti i soggetti coinvolti.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 4. Programmazione

1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.

2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

- a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;
- b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
- c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi;

da aggiungere:

- d) la percentuale degli operatori volontari da assicurare in ciascun territorio regionale o provincia autonoma, nella misura di non meno del 50% del contingente complessivo stabilito annualmente, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani, a prescindere dall'area geografica in cui domiciliavano;
- e) i fattori che definiscono la quota percentuale minima di posti di operatori volontari per ciascun territorio regionale o provincia autonoma

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Questo emendamento si rende necessario per evitare che in alcuni territori in cui la progettazione degli enti può risultare ridotta in quantità e qualità non vengano assicurate le stesse opportunità ai giovani ivi residenti.

4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Tavolo permanente di collaborazione Dipartimento/Regioni e Province Autonome, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3, e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Questo emendamento mira a chiarire il ruolo delle Regioni nella Programmazione.

Art. 5. Programmi di intervento

[...]

5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile

universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il *paritetico* coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.

6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.

~~7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4.~~

MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE

Il comma 7 non aggiunge nulla rispetto a quanto già normato nei commi 5 e 6

Capo III

SOGGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

[...]

Art. 7. Funzioni delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) ~~partecipano insieme alla sono sentite dalla~~ Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ~~nella fase di alla~~ predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4; (4)
- b) sono coinvolte nella valutazione e ~~approvazione~~ dei programmi di intervento, ~~approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri~~, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5 e 6 e 7;
- c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;

da aggiungere:

c bis) provvedono insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla comunicazione istituzionale in materia di servizio civile;

c ter) Partecipano al tavolo permanente di collaborazione;

d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni istituzionali:

a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;

da aggiungere:

a Bis). Formazione generale da erogare agli operatori di servizio civile, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;

b) ~~controllo sulla gestione delle attività svolte dagli~~ Ispezioni presso gli enti di servizio civile universale ~~che operano~~ nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma, ~~finalizzate alla verifica della corretta gestione delle attività e della realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale, anche attraverso un'attività di controllo documentale;~~

valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma ~~e città metropolitana;~~

e) ~~ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta~~

~~realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.~~

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Con gli emendamenti proposti si vuole chiarire il ruolo delle Regioni e Province Autonome nella programmazione e valutazione dei Programmi e nelle funzioni di verifica, valutazione dei risultati e formazione armonizzando il presente articolo con i relativi artt. 4, 5, 21 e 22; tra le funzioni di cui al comma 2 si inserisce la Formazione Generale degli operatori volontari, da svolgere anche in accordo con gli enti di SCU dotati delle specifiche professionalità, evidenziando che tale funzione, già in atto da diversi anni in diverse Regioni e con ottimi risultati, era già prevista nell'art.11 comma 3 del decreto 77/2002.

da aggiungere:

3. Le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 sono assicurate alle Regioni e Province Autonome dal Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n.230. A decorrere dal 2021 tali risorse vengono definite in una quota costante e in una quota variabile in funzione degli stanziamenti annuali attribuiti al SCU e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3.bis Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome in diverse attività di gestione del Servizio Civile Universale, comprese le deleghe previste dal comma 2, necessita la previsione di una copertura certa e costante dei costi che tali Istituzioni devono sostenere al fine di rispondere in maniera adeguata alle proprie funzioni e assicurare la costituzione e l'operatività dei relativi uffici, anche in analogia al titolo 6 (art.53 comma 3) del decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. A riguardo deve essere stabilita una quota fissa (certa e costante) a prescindere dagli stanziamenti annuali sul Servizio Civile e una quota al variare dello stanziamento annuale del Fondo SC.

4. Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale o provinciale ~~con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale~~. Ai giovani in servizio civile regionale o provinciale si applica, per equità e uguaglianza, quanto previsto per gli operatori volontari del servizio civile universale nel presente decreto dagli art. 16, comma 3, 17 commi 4 e 5 e, su richiesta di Regioni e Province autonome, dal contratto nazionale stipulato in attuazione dell'art. 17, comma 3.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Diventa necessario equiparare il Servizio Civile Universale con il Servizio Civile regionale/provinciale onde evitare diversità di trattamento nei confronti degli operatori volontari.

da aggiungere:

Art. 7 bis Tavolo permanente di collaborazione

1. Al fine di facilitare la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni/Province Autonome è istituito un Tavolo permanente di collaborazione: *struttura tecnico operativa permanente per il confronto e la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni/Province Autonome nell'attuazione del SC;*

2. *La composizione e il funzionamento del tavolo saranno oggetto di un apposito regolamento.*

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Come già anticipato nell'art. 1 si ravvisa la necessità di istituire una struttura tecnico operativa di collaborazione permanente tra Dipartimento e Regioni e Province Autonome al fine di facilitare il confronto e la collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni e Province Autonome, visto che entrambi i soggetti sono coinvolti a pieno titolo nella gestione e attuazione del SCU

Art. 8. Funzioni degli enti di servizio civile universale

1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; ~~attuano la formazione dei formatori~~ svolgono attività **di informazione e promozione attività di comunicazione**, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un più ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. (5)

3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.

(5) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43, a decorrere dal 5 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 13, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 43/2018.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Riguardo alla formazione del personale degli enti si elimina la contraddizione precedente che attribuiva la formazione dei formatori sia agli Enti che alle Regioni e Province Autonome, escludendo la formazione dei formatori generali dalle attività degli enti e riattribuendola esclusivamente alle Regioni/Province Autonome e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' necessario ribadire la differenza tra l'attività di comunicazione istituzionale e quella di informazione e promozione; la prima deve rimanere di competenza delle Istituzioni coinvolte, la seconda deve essere una delle attività a carico anche degli Enti.

[...]

Art. 10 Consulta nazionale per il servizio civile universale

1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto **della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e Province Autonome** in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.

2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di **venti ventitrè** membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; ~~tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome~~; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti. (8)

3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa. (7)

(7) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1120, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(8) Comma così sostituito dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43, a decorrere dal 5 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 13, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 43/2018

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Le Regioni e Province Autonome sono organi istituzionali e non beneficiari dell'intervento come gli altri membri previsti dal D.lgs nella Consulta; le Regioni e Province Autonome dovrebbero viceversa sedere in Consulta ma nel ruolo di Enti consultanti accanto al Dipartimento e con minimo 3 membri, rappresentanti in maniera adeguata l'intero territorio nazionale ed assicurando un criterio di rotazione.

[...]

Capo IV

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 11. Albo degli enti di servizio civile universale

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.

2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:

a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita

da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari ~~e dei relativi formatori~~, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

Capo V

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 14. Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, **salva l'ipotesi di riproposizione della domanda da parte di operatori volontari il cui servizio è stato interrotto per documentati motivi di salute, causa di servizio o forza maggiore ed esclusivamente nell'Avviso successivo a quello dell'interruzione.**
2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

Tale emendamento mira a garantire parità di opportunità agli operatori volontari che compiono il 29° anno durante lo svolgimento del SC; al momento ad essi non è data la possibilità di ripresentare domanda, ovviamente nei casi eccezionali, nel bando successivo a quello del Servizio interrotto, come invece avviene per gli altri operatori volontari; un caso emblematico di chiusura per forza maggiore è stato quello della Pandemia da Covid 19.

Art. 15. Procedure di selezione

1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità. (10)
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da **personale accreditato al ruolo o esperti di pari livello membri** che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato. (10) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43, a decorrere dal 5 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 13, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 43/2018

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

L'emendamento mira ad assicurare la presenza di competenza da parte dei membri delle commissioni di selezione, al fine di garantire quanto più possibile una selezione equa e trasparente dei giovani.

Art. 16. Rapporto di servizio civile universale e durata

1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
 2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
 3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
 4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.
 5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, **fatte salve le emergenze che si dovessero verificare negli specifici territori** e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
 6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
 7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, ~~articolato su cinque o sei giorni~~ ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. (11)
 8. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.
- (11) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43, a decorrere dal 5 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 13, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 43/2018.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

L'emendamento mira ad assicurare maggiore flessibilità all'esperienza, a tutto vantaggio delle attività da realizzare e dei volontari; mantenendo fisso il monte ore complessivo tale emendamento consentirebbe di modificare l'orario anche in termini di giornate settimanali senza causare delle disparità di trattamento dei volontari.

[...]

Capo VI

CONTROLLO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 20. Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo

di cui all'articolo 11 è assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 21. Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri **in collaborazione con le Regioni e le Province autonome**, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 22. Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.

2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

L'emendamento inserito nell'art.21 tende ad armonizzare quanto già indicato nell'art.7 che attribuisce la funzione di valutazione dei risultati anche alle Regioni e Province Autonome

[...]

Art. 24. Fondo nazionale per il servizio civile

1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:

a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:

1. operatori volontari da avviare in Italia;

Da aggiungere:

1 bis. Il contingente minimo di volontari da assicurare in ciascun territorio regionale o di una provincia autonoma, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani;

2. operatori volontari da avviare all'estero;

3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1;

4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;

d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo all'art. 7, ~~comma 3~~, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2 e 13, comma 2;

e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori;

e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee (12).

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO

L'emendamento inserito serve ad armonizzare il presente articolo con quanto già indicato nell'art. 4 lettera d).

4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.

[...]

Roma, 28 gennaio 2021